



Settore Centro Operativo, viabilità, mobilità

Ordinanza n° 279 in data 01/08/2018

Oggetto: REALIZZAZIONE TERZA CORSIA A1- VIA ROMANELLI CAVALCAVIA AUTOSTRADALE

Il Responsabile Del Settore

VISTA la determinazione dirigenziale n. 120 del 31.1.2017 con la quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico di titolarità di Posizione Organizzativa Responsabile del Settore Centro operativo, viabilità, mobilità;

VISTA l'istanza di Finiguerra Pierpaolo per conto di Pavimental SpA protocollo n. 28872/18 con la quale è richiesto di effettuare lavori nella Via Romanelli, in corrispondenza del cavalcavia autostradale;

VISTO che la circolazione in VIA ROMANELLI deve essere adeguatamente regolamentata per consentire l'esecuzione dei suddetti lavori;

VISTA pertanto la necessità di adottare tutti gli opportuni provvedimenti in relazione alla sicurezza e alle esigenze del traffico ed alle caratteristiche della strada;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'art. 107 del D.lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTI gli artt. 66 e 83 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285 e s.m.i. - con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare nelle strade comunali - ed il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada D. P. R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i.;

ORDINA

che dal giorno **02/08/18** fino al giorno **09/08/18**,
con validità dalle ore **00.00** alle ore **24.00**;
siano rispettati i seguenti obblighi, divieti e prescrizioni:

"sezione A"

Nella Via Romanelli, centro abitato di Antella, per eseguire lavori in corrispondenza del cavalcavia autostradale, istituzione di divieto di circolazione sul cavalcavia stesso;

Dovrà essere realizzato idoneo percorso alternativo per garantire la circolazione dei veicoli e dei pedoni in sicurezza.

Dovrà essere posizionata idonea segnaletica per indicare il suddetto percorso.



Nel caso di provvedimenti di divieto di transito è fatto carico al richiedente di comunicare in maniera efficace (di cui deve all'occorrenza dare atto) e con congruo anticipo, il provvedimento ai frontisti/residenti e titolari di passi carrabili se interessati dalla chiusura.

La presente ordinanza si riferisce a provvedimenti di viabilità e non costituisce autorizzazione a lavori e/o depositi sulle strade per i quali, come indicato dall'Art.21 del D.L. 30/04/92 n.285, è stata rilasciata concessione OSAP n. 61/18 le cui prescrizioni sono parte integrante della seguente ordinanza.

"sezione B"

Con la presente si autorizza e nel contempo si prescrive al richiedente del presente atto:

- 1) che apponga tutta la segnaletica temporanea (compresa quella non specificatamente esplicitata nella presente ma che si rende necessaria in quanto collaterale) che dovrà essere collocata, in conseguenza dei provvedimenti adottati, nel rispetto del principio di coerenza (Art. 30 Reg. 595/92 e P.to 2.1.2 D.M. 10/07/2002). Con il termine segnaletica si intende sia quella verticale che quella orizzontale e complementare.
- 2) Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione dei veicoli o dei pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte; deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli (Art.21 c.2 D.Lgs 285/92).
- 3) La segnaletica dovrà essere collocata sia nelle strade oggetto del presente provvedimento che in quelle limitrofe, per qualsiasi motivo coinvolte dallo stesso.
- 4) I segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea necessaria a dare esecuzione al presente provvedimento, dovranno essere oscurati e successivamente riaperti, a cura e spese del richiedente.
- 5) Si precisa che tutta la segnaletica temporanea necessaria a dare esecuzione al presente provvedimento, compresa quella di preavviso (con l'indicazione di eventuali percorsi alternativi da collocare con congruo anticipo su tutte le direttrici di accesso all'area interdetta) e quella prevista dall'art. 39 del Reg.495/92, dovrà essere collocata sotto la diretta responsabilità del richiedente il quale dovrà garantirne la custodia e il mantenimento in efficienza, per tutta la durata dei lavori, fino al completo ripristino dello stato iniziale dei luoghi.
- 6) Tutta la segnaletica temporanea posta in opera dovrà essere conforme al D.P.R.16/12/92, n.495 Regolamento di Esecuzione e al D.M. 10/07/02 Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.
- 7) Nel caso di istituzione di divieto di sosta, i cartelli (integrati con pannelli indicanti la rimozione forzata, l'orario, la data di inizio e fine) dovranno essere collocati almeno 48 ore prima della decorrenza del provvedimento, in modo continuativo;
- 8) Dell'avvenuto posizionamento della segnaletica dovrà essere data immediata notizia alla Polizia Municipale.
- 9) Nel caso di impiego di mezzi operativi (quali autogrù, autoscale, cestelli aerei ecc.) tutta l'area interessata dalle operazioni dovrà essere preclusa al transito di qualsiasi utente della strada e messa in sicurezza con tutti i dispositivi e gli accorgimenti che il responsabile della sicurezza, del cantiere di cui trattasi, riterrà opportuno adottare;
- 10) i mezzi operativi non potranno mai essere abbandonati e dovranno essere immediatamente rimossi nel caso di passaggio di mezzi di soccorso e di emergenza diretti nell'area oggetto del provvedimento o in vie il cui accesso è impedito dalle operazioni.
- 11) Tutti gli accessi pedonali esistenti sulla pubblica via dovranno essere garantiti e rimanere utilizzabili, in sicurezza, senza interruzione alcuna; il richiedente dovrà avere cura di adottare tutti gli accorgimenti necessari (percorsi protetti ecc.).



- 12) Nel caso di occupazione del marciapiede per l'intera larghezza o comunque con larghezza residua libera inferiore a 1,00 metro, dovranno essere individuati e realizzati idonei percorsi alternativi protetti per consentire il transito dei pedoni in sicurezza.
- 13) Nel caso di occupazione di pista ciclabile, dovranno essere individuati e realizzati idonei percorsi alternativi protetti per consentire il transito dei ciclisti in sicurezza.
- 14) Il richiedente non potrà spostare in alcun modo cassonetti dei rifiuti senza la preventiva autorizzazione.
- 15) Il richiedente non potrà spostare stalli di sosta per disabili (sia generici che personalizzati) senza la preventiva autorizzazione.
- 16) Qualora i lavori si concludessero in anticipo, rispetto alla scadenza indicata nella presente ordinanza, è fatto obbligo al richiedente di darne immediata comunicazione all'ufficio mobilità.
- 17) La presente ordinanza, sotto la responsabilità del richiedente, deve essere verificata in tutte le sue componenti prima dell'attuazione; in particolare nel caso di situazioni e contesti oggettivi che con l'attuazione degli obblighi di cui alla "sezione A" possono arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale, gli stessi non dovranno essere attuati e dovrà essere data immediata comunicazione all'ufficio mobilità.
- 18) Si precisa che nello svolgimento di qualsiasi lavorazione e/o operazione, dovranno essere rispettate tutte le norme di sicurezza esistenti a tutela dei lavoratori e di qualsiasi soggetto terzo che possa transitare sulla pubblica via;

Ogni responsabilità civile e/o penale che dovesse sorgere in conseguenza dei lavori effettuati o per l'inosservanza delle disposizioni su esposte rimarranno a carico del richiedente sollevando il Comune di Bagno a Ripoli ed il personale da esso dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria.

La cittadinanza è informata della presente ordinanza mediante apposizione dei prescritti segnali stradali, da effettuarsi a cura del richiedente.

I contravventori alle prescrizioni della presente ordinanza saranno puniti a termini di legge.
La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Contro le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 gg. al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada.

Negli altri casi è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg.

Responsabile del Procedimento è Massimo Nardi.

Il Responsabile del Settore
f.to NARDI MASSIMO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.